

## IL DECRETO-LEGGE N. 130 DEL 2021. CONTENIMENTO AUMENTO DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS

Il decreto-legge n. 130 del 2021 è stato [approvato dal Governo a fine settembre](#) al fine di **ridurre l'impatto dell'incremento del costo dell'energia** registrato nel corso della seconda parte del 2021 sulle **bollette dei consumatori**, con specifico riferimento al quarto trimestre del 2021. Tali aumenti hanno pesantemente inciso **sul costo di produzione dell'energia elettrica e sull'utilizzo del gas sia per riscaldamento**, in previsione dell'inverno, sia nelle **attività industriali** dove lo stesso è utilizzato nel processo produttivo.

A fronte di un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas, il decreto consente di **limitare l'impatto della crescita dei prezzi delle materie prime** a +29,8 per cento per la bolletta dell'elettricità e a +14,4 per cento per quella del gas ([Comunicato stampa del 28 settembre di ARERA](#)).

Le misure contenute nel decreto-legge hanno un impatto pari a complessivi 3,5 miliardi di euro, con **effetti positivi per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di utenze elettriche** "non domestiche", essenzialmente **microimprese e piccole imprese**.

La parte più sostanziale del decreto-legge è quindi senz'altro quella relativa al settore elettrico e del gas, dopo che ha raggiunto picchi particolarmente elevati nel mese di ottobre, con riferimento sia all'elettricità sia al gas.

La **seconda parte** del provvedimento ha natura ordinamentale ed è prevalentemente dedicata alla **abrogazione di norme rimaste inattuato**, che prevedono l'intervento di atti regolamentari o comunque di atti attuativi non più necessari.

"Sicuramente – [ha dichiarato Diego Zardini annunciando il voto favorevole del PD](#) su questo provvedimento – tutte queste azioni dovranno allacciarsi anche ad **una riforma strutturale dei meccanismi con cui viene calcolata la tariffa dell'energia elettrica e del gas**, sicuramente dovranno essere affiancate da **idonee politiche energetiche e industriali**, così come da una **politica estera adeguata a questo scenario mondiale**. Sarà bene lavorare per una **diversificazione dei Paesi fornitori**, aumentando gli **stoccaggi del gas**, anche in via volontaria, al fine di ridurre la ricattabilità dell'Unione europea. Ultimo ma non ultimo, sullo sfondo rimane la carta della **politica monetaria** che deve essere maneggiata con grande cura oltre che, ovviamente, in **coordinamento con tutti i Paesi dell'area euro** per evitare che un eventuale **aumento dei tassi di interesse**, di cui si sta già parlando, possa raffreddare la crescita e il recupero del terreno che abbiamo perduto durante la pandemia".

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale” (approvato dal Senato) [AC 3366](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alla X Commissione Attività produttive in sede Referente.*

## **CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO**

L'**articolo 1, comma 1**, conferisce, anche per il IV trimestre 2021<sup>1</sup>, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale **compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche**, di cui 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme provenienti dai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE). Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021. Il **comma 2** prevede che l'ARERA provveda ad **annullare**, per il IV trimestre 2021, **le aliquote relative agli oneri generali di sistema<sup>2</sup> applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW<sup>3</sup>. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.

## **CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE**

L'**articolo 2, comma 1, riduce l'aliquota IVA** applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. In dettaglio, il **comma 1** prevede che, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di **gas metano usato per combustione per usi civili e industriali<sup>4</sup>**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021**, sono assoggettate all'**aliquota IVA del 5%**. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di **consumi stimati**, l'**aliquota IVA del 5% si applica anche** alla differenza derivante dagli **importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili**, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Il

---

<sup>1</sup> La misura era stata già prevista per il III trimestre dell'anno in corso, dall'articolo 5-bis del D.L. n. 73/2021 “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021).

<sup>2</sup> La relazione illustrativa al disegno di legge in esame evidenzia che gli oneri di sistema rappresentano circa il 30% dei costi in bolletta.

<sup>3</sup> Come ad esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini.

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D.lgs. n. 504 del 1995).

**comma 2** prevede che ARERA provveda a **ridurre**, per il medesimo trimestre, le **aliquote relative agli oneri generali** gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

## **RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS**

L'**articolo 3** assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le **agevolazioni relative alle tariffe** per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** ed ai **clienti domestici in gravi condizioni di salute** e la corrispondente compensazione della **spesa per la fornitura di gas naturale**<sup>5</sup>. È previsto un onere di 450 milioni di euro, trasferito entro il 15 dicembre 2021 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

## **MISURE PER AUMENTARE LA LIQUIDITÀ DEI MERCATI DELL'ENERGIA E RIDURRE I COSTI DELLE TRANSAZIONI**

L'**articolo 3-bis** estende **anche ai contratti di fornitura e ai contratti in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 con Stati non appartenenti all'Unione europea**, ma con essa direttamente interconnessi ovvero in **Stati aderenti al Trattato di Atene** del 25 ottobre 2005 (**Comunità dell'energia**), la **disciplina sulla clausola di "close-out netting"**, che diviene pertanto valida ed efficace anche in caso di concorrenza con l'apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

La clausola viene utilizzata nelle transazioni soprattutto finanziarie e relative all'energia per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra. Infatti, con la clausola accade che qualora una delle parti sia inadempiente o insolvente, si verifichino l'anticipazione ad una data determinata della scadenza delle obbligazioni in essere e la compensazione delle posizioni attive e passive delle parti, con la liquidazione della sola differenza. In pratica, il contraente interessato acquisisce il diritto di risolvere il contratto e le prestazioni pattuite, con conseguente compensazione dei reciproci crediti.

Fonte: [Dossier n. 460/2](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato, Dipartimento Attività Produttive del 15 novembre 2021

## **RESILIENZA A GARANZIA DELLA SICUREZZA DEL SISTEMA ENERGETICO**

L'**articolo 3-ter** precisa le **competenze del MITE**, inserendo lo specifico riferimento alla "**garanzia di resilienza**" nell'ambito dell'attuazione dei **processi di liberalizzazione dei**

---

<sup>5</sup> Attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

**mercati energetici e promozione della concorrenza** nei mercati dell'energia e **tutela dell'economicità e della sicurezza** del sistema<sup>6</sup>.

## **ABROGAZIONE E MODIFICADI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

L'**articolo 4, comma 1**, reca l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'Allegato 1 al presente decreto-legge, come modificato dal Senato.

Il **comma 2**, nel testo approvato dal Senato, modifica la disciplina relativa al **corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale** per le **attività di sostegno** didattico e l'inclusione scolastica nella **scuola dell'infanzia** e nella **scuola primaria** previsto dall'art. 12 del d.lgs. 66/2017. Si stabilisce ora che **i piani di studio e le modalità attuative e organizzative** del (solo) corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento dei CFU relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso sono **definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione**<sup>7</sup>. Le novità si applicheranno a decorrere dall'a.a. 2025/2026.

Il **comma 3** dispone un'ulteriore **proroga** (dal 30 settembre) **al 30 novembre 2021**, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine per l'applicazione di un regime transitorio per la **sorveglianza radiometrica** previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il **rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente**.

Il **comma 3-bis**, introdotto al Senato, prevede l'**abrogazione** delle disposizioni sul **sistema di valutazione** delle attività delle **scuole italiane all'estero** e della relativa norma di copertura finanziaria.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

Gli articoli 5 e 6 contengono le **disposizioni sulla copertura finanziaria** e sulla **entrata in vigore del decreto-legge**, vigente dal 28 settembre 2021.

A seguito di una modifica introdotta al Senato, il titolo del decreto-legge è integrato con l'aggiunta dell'espressione *“nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi”*, per dare maggiore evidenza alle disposizioni recate dall'articolo 4 e dall'Allegato 1 al decreto in esame (art. 1 del disegno di legge di conversione).

---

<sup>6</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda il [dossier n. 362/2](#) Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, schede di lettura, del 9 aprile 2021, pp. 7-21.

<sup>7</sup> Adottato ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997.

	<b>ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE - ALLEGATO 1 (di cui all'art. 4 comma 1)</b>
1	Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del <a href="#">decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188</a> .
2	<a href="#">Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93</a> .
3	<a href="#">Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 11 settembre 2020, n. 120</a> .
4	<a href="#">Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66</a> .
5	<a href="#">Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</a> . (Legge di Bilancio 2019)
6	Articolo 74, comma 7-ter, del <a href="#">decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> .
7	<a href="#">Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160</a> .
8	<a href="#">Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107</a> .
<b>8-bis</b>	<b><a href="#">Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64</a></b> .
8-ter	Articolo 1, commi 68 e 69, della <a href="#">legge 27 dicembre 2017, n. 205</a> . (Legge di Bilancio 2019)

---

Iter

Prima lettura Senato

[AS 2401](#)

Prima lettura Camera

[AC 3366](#)

[Legge 25 novembre 2021, n. 171](#)

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.*

[Testo coordinato del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130](#)

<b>Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare</b>			
<b>Gruppo Parlamentare</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>
CI	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	0 (0%)	0 (0%)	21 (100%)
FI	45 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	96 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	99 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	20 (54,1%)	0 (0%)	17 (45,9%)
PD	54 (100%)	0 (0%)	0 (0%)